



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

Servizio Programmazione finanziaria e Contratti

CONDIZIONI DI FORNITURA

(Il presente documento deve essere firmato digitalmente per accettazione e allegato alla Trattativa Diretta)

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA

1 – OGGETTO DELLA TRATTATIVA DIRETTA

Oggetto della Trattativa Diretta (TD) è la **fornitura frazionata** di carta in fogli stesi per le esigenze del Centro Stampa dell'Assemblea Legislativa delle Marche – **CIG ZF93585B5F**.

Le quantità di carta che la Ditta dovrà fornire, distinte per formato, sono le seguenti:

Descrizione	Unità di misura	Quantità
Carta usomano colore bianco gr 90 formato 64x88	foglio	30.000
Carta usomano colore bianco gr 90 formato 70x100	foglio	5.000
Carta bianco extra superficie opaca gr 250 formato 70x100 (Arcoprint Extrawhite o equivalente)	foglio	1.500
Carta color avorio gr 240 formato 70x100 (Sahara o equivalente)	foglio	1.200

La carta fornita dovrà possedere le caratteristiche tecniche di cui al DM 4/4/2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica" in fibre vergini o miste.

2 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA

La scadenza naturale del contratto è fissata al 31 dicembre 2022.

L'importo complessivo massimo per l'intera fornitura è determinato in euro 5.300,00 (IVA esclusa).

La Ditta dovrà indicare i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di prodotto. L'importo del contratto corrisponderà a quello dell'offerta formulata dalla Ditta ottenuto moltiplicando i prezzi unitari offerti per le quantità richieste.

Nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto prima della scadenza del 31 dicembre 2022 il contratto si intenderà comunque concluso.

Non è prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto.

I prezzi offerti si intendono **fissi ed invariabili** per tutta la durata del contratto e comprensivi di ogni onere e spesa accessoria quali a titolo esemplificativo costo del personale, trasporto, imballo e consegna.



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

Servizio Programmazione finanziaria e Contratti

3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE

L'avvio dell'esecuzione è disposto dall'Assemblea legislativa con il primo ordinativo di fornitura.

Il Fornitore è tenuto alla consegna frazionata dei prodotti sulla base degli ordinativi che verranno emessi dall'Assemblea legislativa.

L'Assemblea legislativa potrà richiedere fino ad un massimo di n. **2 (due)** consegne durante tutto il periodo di durata contrattuale.

4 – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata presso la sede dell'Assemblea legislativa sita in Ancona, Piazza Cavour n. 23 (ingresso per lo scarico delle merci da Via Palestro) in apposito spazio destinato allo stoccaggio del materiale sito al piano stradale.

Gli oneri relativi alla consegna del prodotto, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

I tempi di consegna decorrono dalla data di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura emesso dal responsabile del procedimento e inviato via e-mail o via PEC ai riferimenti comunicati dal Fornitore.

Il Fornitore si impegna a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail il referente indicato nell'ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per concordare modalità e orari di consegna.

Il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti ordinati entro **10 (dieci) giorni** lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo. La consegna potrà essere effettuata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il mancato rispetto del predetto termine di consegna comporterà l'applicazione delle penali indicate al successivo punto 6 del presente documento.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate ed accettate dall'Amministrazione. In questo caso il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta al responsabile del procedimento entro 3(tre) giorni dal verificarsi dell'evento.

All'atto della consegna, il Fornitore, anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti, dovrà redigere un "verbale di consegna" dal quale risulti la data dell'ordinativo di fornitura, la data dell'avvenuta consegna e la descrizione e quantità dei prodotti consegnati. Il "verbale di consegna" potrà essere sostituito dal Documento di Trasporto (D.D.T.)



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

Servizio Programmazione finanziaria e Contratti

La firma posta sul verbale o sul D.D.T. all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei prodotti; l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà accertata in un successivo momento dal responsabile del procedimento o da un suo incaricato.

5 – VERIFICHE SUI PRODOTTI

La verifica della merce consegnata verrà effettuata dal responsabile del procedimento o da un suo incaricato entro 15 giorni dalla consegna; l'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, il Fornitore della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Le contestazioni in merito alle quantità e qualità dei prodotti consegnati verranno notificate al Fornitore mediante PEC.

Il Fornitore sarà tenuto a ritirare la merce contestata a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, i prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta.

Qualora i prodotti rifiutati non venissero ritirati dal Fornitore entro il termine sopraindicato l'Assemblea non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

Se il Fornitore non dovesse ottemperare al suddetto obbligo, il responsabile del procedimento invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della diffida.

Decorso inutilmente il suddetto termine l'Assemblea si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione in danno presso altre ditte, pertanto il Fornitore non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei prodotti così acquistati.

Dopo la seconda diffida l'Assemblea potrà risolvere il contratto unilateralmente senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto.

6 – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente capitolato verranno applicate le penali indicate e che vengono confermate dal presente atto.

Ove nei termini prescritti al precedente punto 4 "Modalità e tempi di consegna", il Fornitore non adempia alla consegna di quanto ordinato, l'Assemblea infliggerà una penale giornaliera pari a euro **50,00** per ogni giorno di ritardo.

Detto ritardo non potrà protrarsi oltre i 20 giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordinativo; dopo di che resta in facoltà dell'Assemblea di risolvere il rapporto contrattuale e di far eseguire la fornitura a spese della Ditta inadempiente.

Le penali saranno applicate, previa comunicazione al Fornitore, mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento.

Qualora l'ammontare delle penali applicate superi complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Assemblea si riserva la facoltà di risolvere il contratto.



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

Servizio Programmazione finanziaria e Contratti

Le penali di cui al comma precedente non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili al Fornitore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Assemblea le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura.

7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà emettere apposita fattura per ogni ordine e relativa consegna.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica.

L'Assemblea procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa in capo al Fornitore mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento sarà disposto previa verifica della regolarità delle forniture.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Assemblea provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto (solo imponibile) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile. L'importo delle fatture verrà liquidato secondo le coordinate bancarie indicate dall'appaltatore quale conto dedicato in base all'art.3 comma 7 della Legge n.136 del 13/08/2010

In caso di contestazione da parte del responsabile del procedimento i termini di pagamento suddetti restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dall'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche, riportando, per ciascuna transazione, il relativo codice CIG.

9 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate le condizioni di fornitura e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Assemblea da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Assemblea o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

10 – DUVRI



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa delle Marche

Servizio Programmazione finanziaria e Contratti

L'attività non comporta rischi d'interferenze trattandosi di mera fornitura (art. 26 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.).

11 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato si fa rinvio a quanto previsto nel bando MEPA "Beni" e suoi allegati ed alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.